

(commento di giurisprudenza)

2083. Piccoli imprenditori.

Sono piccoli imprenditori ⁽¹⁾ i coltivatori diretti del fondo [*c.c. 1647, 2139, 2221*], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [*Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214*] ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'*art. 10, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)*.

⁽²⁾ Vedi la *L. 8 agosto 1985, n. 443*, sull'artigianato, la *L. 5 ottobre 1991, n. 317*, recante provvidenze per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e l'*art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.. I piccoli imprenditori di cui al presente articolo sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'*art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558*.
